



CONSIGLIO REGIONALE
Il Presidente

DECRETO N. 2

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6.12.1994, n. 91 "Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390" ed in particolare:

- l'art. 6, comma 1, lett. c) che prevede tra gli organi dell'Azienda per il diritto agli studi universitari il Revisore legale,
- l'art. 10, comma 1, come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 15/2017, secondo cui: "La revisione legale dell'Azienda e' affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni";

VISTO, la L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" ed, in particolare:

- 5, comma 1 bis, come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.",
- l'art. 5 bis, comma 1, ai sensi del quale: "Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235",
- l'art. 5 bis, comma 3, ai sensi del quale "In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale",

- l'art. 5 bis, comma 5 secondo cui: *"Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale"*;

VISTO che l'attuale Collegio dei Revisori dell'ADSU dell'Aquila, nominato nel 2015, è scaduto;

VISTO che con determinazione dirigenziale APL/AIE/107 del 13 ottobre 2020 è stato approvato l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ADSU dell'Aquila, pubblicato sul BURAT ordinario n. 41 del 21 ottobre 2020;

VISTA la nota prot. n.11456 del 9 dicembre 2020, con la quale il Servizio Affari Istituzionali, a seguito dell'istruttoria, ha trasmesso tutte le candidature validamente pervenute a seguito dell'Avviso pubblico all'organo competente alla nomina;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *"La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto"*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso gli Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

PRESO ATTO della designazione dei Capigruppo consiliari, comunicate al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. n.29/SEGR del 24 febbraio 2021, che ha individuato, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura quale Revisore legale dell'ADSU dell'Aquila, il dott. Ivano Migliozi;

CONSIDERATO che il dott. Ivano Migliozi è iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 165293 dal 20 febbraio 2012 ed è in possesso di adeguata competenza ed esperienza a poter svolgere l'incarico di Revisore legale dell'ADSU dell'Aquila;

DATO ATTO che il designato ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico di Revisore legale dell'ADSU dell'Aquila, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 1953 del 1° marzo 2021, e ha reso le dichiarazioni sulla insussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;

DATO ATTO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle predette dichiarazioni e che le stesse sono state trasmesse al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. n. 2189 dell' 8 marzo 2021;

DATO ATTO che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale con nota prot. n. 2332 del 12 marzo 2021 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi, l'istruttoria condotta relativamente alla dichiarazione resa dal dott. Ivano Migliozi;

VISTA la L.R. n. 91/1994 ed in particolare:

- l'art. 10, comma 2, secondo cui *"Il Revisore legale:*
 - a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione;*
 - b) invia al Presidente della Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività amministrativa dell'Azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo;*

- c) *qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta regionale*",
- l'art 11, comma 1 secondo cui: *"al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale più bassa, decurtato del 10 per cento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita dall'Azienda secondo le disposizioni di legge"*;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Revisore legale dell'ADSU dell'Aquila;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa:

di nominare il dott. Ivano Migliozi Revisore legale dell'Azienda per il diritto agli studi universitari dell'Aquila;

di dare atto che:

- il Revisore legale dura in carica 3 anni, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 91/1994;
- il compenso ed il rimborso delle spese di viaggio del Revisore Legale sono disciplinati dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 91/1994;
- il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ADSU dell'Aquila, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
- la dichiarazione di cui al D.Lgs 39/2013 resa ai fini del conferimento dell'incarico, è allegata al presente decreto, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n.36/2019;

di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- al nominato,
- all'ADSU dell'Aquila,
- per conoscenza al Presidente della Giunta regionale;

di dare atto che il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 15 marzo 2021

Lorenzo Sospiri

Lorenzo Sospiri
Firmato digitalmente da
Lorenzo Sospiri
Data: 2021.03.15
13:02:02 +01'00'